



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO

---

**DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI PER RIPRISTINO MATERIALI ELETTRICI DI COMANDO INSTALLATI PRESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - (CIG: Z4E2B4E00E)**

NR. Progr.

**769**

Data

**20/12/2019**

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

8

Sottoclasse

0

---

**OGGETTO:**

**DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI PER RIPRISTINO MATERIALI ELETTRICI DI COMANDO INSTALLATI PRESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - (CIG: Z4E2B4E00E)**

**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 01.10.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 20.12.2018, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 27.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 09.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance 2019/2021, parte seconda, contenente il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla sostituzione e ripristino di materiali elettrici di comando installati presso gli impianti di sollevamento acque meteoriche dei sottopassi del Comune di Anzola dell'Emilia di seguito elencati:

- Intervento sottopasso Via Senna:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5;
- Intervento sottopasso Via di Vittorio:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5;
- Intervento sottopasso Via Bosi:
  - sostituzione della centralina Fmc con il sistema “My Connect” per la gestione delle due elettropompe dell'impianto di acque nere che deve comprendere i seguenti dispositivi:
    - n.1 Rtu My Connect;
    - n.1 Pannello operatore;
    - n.1 antenna anti-vandalismo;
    - n.2 batterie a tampone;
    - n.1 alimentatore;
    - n.1 filtro di rete;
  - sostituzione della centralina Fmc con il sistema “My Connect” per la gestione delle due elettropompe dell'impianto di acque bianche che deve comprendere i seguenti dispositivi:
    - n.1 Rtu My Connect;
    - n.1 Pannello operatore;
    - n.1 antenna anti-vandalismo;
    - n.2 batterie a tampone;
    - n.1 alimentatore;
    - n.1 n.1 filtro di rete;

- n.2 modulo d'espansione;
- n.3 basette di concessione;
- Intervento sottopasso Via Terremare:
  - sostituzione completa del quadro di comando, comprendente anche:
    - nuova centralina da Kw 12 per n.2 pompe;
    - avviamento diretto con circuito minicas;
    - controllo My Connect per la gestione delle elettropompe
- Intervento sottopasso Via Goldoni:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5.

Visto il “Disciplinare Tecnico Foglio Condizioni” sottoscritto quale Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico oltre ad essere Direttore dell'Area Tecnica Arch. Aldo Ansaloni, acquisito agli atti con protocollo n. 30171 del 19/12/2019 ;

Dato atto che il quadro economico è pari a **€ 39.000,00** come sotto indicato:

A	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	Importo a base di gara	€ 31.967,22
	Totale	€ 31.967,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA	IMPORTO
	IVA 22% per i lavori di cui al punto A	€ 7.032,78
	Totale A+B	<b>€ 39.000,00</b>

Preso atto che si tratta di appalto di lavori che attiene ai settori ordinari, di importo inferiore alla soglia comunitaria e che il Responsabile unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Aldo Ansaloni;

Visto in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in base al quale le Stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Richiamati l'art. 32, comma 2, seconda parte del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e l'art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Dato atto che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità, si ritiene opportuno procedere all'individuazione dell'impresa esecutrice mediante affidamento diretto previa indagine di mercato con Richiesta di offerta a n. 3 (tre) operatori economici iscritti al Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA);

Preso atto che è stato acquisito il codice CIG: Z4E2B4E00E;

Richiamati:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato "Contenimento della spesa" quanto segue: "Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario";

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 26.09.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Funzionario Tecnico, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Anzola dell'Emilia, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 con

decorrenza dal 28/09/2019 e fino al 27/09/2020, eventualmente prorogabile, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 1 del CCNL 21/05/2018;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 riguardo a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nei Capitoli contenuti nel prospetto riepilogativo allegato alla presente del Bilancio di Previsione 2019/2021, PEG 2019/2021, sufficientemente capienti;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

## D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato:

7) Di approvare il disciplinare tecnico per "L'appalto Lavori per il ripristino materiali elettrici di comando installati presso impianti di sollevamento nel Comune di Anzola dell'Emilia" sottoscritto quale direttore dell'area tecnica Arch. Aldo Ansaloni acquisito agli atti con protocollo n. 30171 del 19/12/2019;

2) di dare atto che:

- si rende necessario provvedere ai lavori per la sostituzione e ripristino di materiali elettrici di comando installati presso gli impianti di sollevamento acque meteoriche dei sottopassi del Comune di Anzola dell'Emilia col fine di rendere fruibili in sicurezza i sottopassi durante gli eventi meteorologici di importante intensità sopra specificamente elencati;

- il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica secondo quanto previsto dalla piattaforma telematica e-procurement: [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel "Disciplinare tecnico foglio condizioni";

- la ditta esecutrice dei lavori sarà individuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi che verranno richiesti utilizzando il MEPA di Consip;

3) Di approvare il quadro economico pari a Euro € 39.000,00 come sotto indicato:

A	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	Importo a base di gara	€ 31.967,22
	Totale	€ 31.967,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE	

	IVA	IMPORTO
	IVA 22% per i lavori di cui al punto A	€ 7.032,78
	<b>Totale A+B</b>	<b>€ 39.000,00</b>

- 4) di procedere all'affidamento dei lavori secondo il criterio del prezzo più basso;
- 5) di individuare gli operatori economici da invitare mediante indagine di mercato rivolta ai fornitori abilitati presenti sul MEPA di Consip, con pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, come da schema allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 39.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, sui capitoli contenuti nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Aldo Ansaloni, Direttore dell'Area Tecnica comunale;
- 8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 9) di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 10) di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
- 11) di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, della presente determinazione.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Aldo Ansaloni)



**Comune di Anzola dell'Emilia**

**Provincia di Bologna**  
Servizio lavori pubblici e manutenzione

**APPALTO LAVORI**  
**per ripristino materiali elettrici di comando**  
**installati presso impianti di sollevamento nel**  
**Comune di Anzola dell'Emilia**

**DISCIPLINARE TECNICO**  
**FOGLIO CONDIZIONI**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ambiente e Verde pubblico**  
**Arch. Aldo Ansaloni**

**Il Direttore Dell'Area Tecnica**  
**Arch. Ansaloni Aldo**

## ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO LAVORI

L'appalto a corpo, ha per oggetto la fornitura e l'installazione di apparecchiature elettriche a ripristino di quelle malfunzionanti installate presso i sollevamenti delle acque meteoriche nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia come di seguito specificate:

- Intervento sottopasso Via Senna:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5;
- Intervento sottopasso Via di Vittorio:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5;
- Intervento sottopasso Via Bosi:
  - sostituzione della centralina Fmc con il sistema "My Connect" per la gestione delle due elettropompe dell'impianto di acque nere che deve comprendere i seguenti dispositivi:
    - n.1 Rtu My Connect;
    - n.1 Pannello operatore;
    - n.1 antenna anti-vandalismo;
    - n.2 batterie a tampone;
    - n.1 alimentatore;
    - n.1 filtro di rete;
  - sostituzione della centralina Fmc con il sistema "My Connect" per la gestione delle due elettropompe dell'impianto di acque bianche che deve comprendere i seguenti dispositivi:
    - n.1 Rtu My Connect;
    - n.1 Pannello operatore;
    - n.1 antenna anti-vandalismo;
    - n.2 batterie a tampone;
    - n.1 alimentatore;
    - n.1 filtro di rete;
    - n.2 modulo d'espansione;
    - n.3 basette di concessione;
- Intervento sottopasso Via Terremare:
  - sostituzione completa del quadro di comando, comprendente anche:
    - nuova centralina da Kw 12 per n.2 pompe;
    - avviamento diretto con circuito minicas;
    - controllo My Connect per la gestione delle elettropompe
- Intervento sottopasso Via Goldoni:
  - sostituzione dei teleruttori a servizio delle elettropompe fino a Kw. 5,5.

## ART. 2) FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO LAVORI

Per l'affidamento del presente appalto lavori l'Amministrazione si avvale di procedura telematica di negoziazione nell'ambito del Mercato Elettronico (CONSIP), che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro possono procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

L'importo dedicato per la fornitura, ammonta a complessivi € 39.000,00 così determinato:

<b>Importo a base di gara per i lavori</b>	<b>€</b>	<b>31.967,22</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
- IVA 22% su € 63.800,00	€	7.032,78
<b>Totale importo per i lavori</b>	<b>€</b>	<b>39.000,00</b>



### **Art. 3) MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato il prezzo più basso a partire dal **PREZZO A BASE DI GARA: € 31.967,22 (IVA esclusa)** – non verranno prese in considerazione offerte di importo superiore.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una unica offerta, purché valida.

In sede di offerta dovrà essere dichiarata l'eventuale volontà di subappaltare parte delle prestazioni, per un massimo del 40%, indicando anche quale prestazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs 81/2008 così come novellato dal D.Lgs 106/2009, si attesta che i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto non sono pari a 0 (zero) euro, e che, sempre a causa delle peculiarità della richiesta in oggetto, si richiede che tali costi siano stimati direttamente dall'operatore economico offerente.

### **ART. 4) CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI**

L'affidatario accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori in oggetto alle condizioni di cui al presente disciplinare tecnico – foglio condizioni nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti") e del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

L'affidamento dei lavori di cui al presente foglio condizioni implica da parte della ditta la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori. Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che i lavori si intendono assunti dall'Appaltatore a suo rischio e in maniera aleatoria in base ai calcoli di sua convenienza, con rinuncia al ogni rivalsa per caso fortuito. I lavori sono soggetti alla completa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

### **ART. 5) STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 co. 13 del D.Lgs 50/2016, sottoscritto in modalità elettronica secondo quanto previsto dalla piattaforma telematica di e-procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Ai sensi della normativa vigente e, come ulteriormente specificato dalla Risoluzione dell'agenzia delle Entrate del 16/12/2013 n.96/E, gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dell'appalto è obbligato a stipulare il contratto entro il limite massimo di cinque giorni dalla notifica. In caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **ART. 6) ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'impresa ha preso conoscenza dei luoghi dove saranno realizzati i lavori. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone norme tecniche.

L'impresa è completamente responsabile della sicurezza delle persone e delle apparecchiature, nonché dei danni arrecati a terzi nell'adempimento del contratto.

Tutti gli oneri inerenti la procedura di gara e quant'altro previsto dalla normativa vigente restano a totale carico dell'operatore economico senza che questa possa fare rivalsa in alcun modo sull'Amministrazione.

## **ART. 6) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA**

Nello svolgimento del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare le disposizioni contenute, in particolare, nei seguenti documenti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, co. 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Circolare n. 42 del 2010 del 09/12/2010 - "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive";
- Circolare n. 13 del 2011 del 19/04/2011 - "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive";
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Poichè sussistono le condizioni per l'obbligo della Redazione dei Piani di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, non essendo la stazione appaltante nelle condizioni di definire le procedure operative di sicurezza adottabili dall'impresa affidataria per la gestione della sicurezza in ambienti confinanti, l'impresa aggiudicataria dovrà redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza prima dell'avvio dei lavori, ed individuare gli oneri della sicurezza già in sede di offerta economica.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia di:

- a. Nomina del Medico Competente;
- b. Nomina del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- c. Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- d. Documento di valutazione dei Rischi aziendale;
- e. Modello organizzativo gestionale ex. D.Lgs 231/2001, qualora esistente;
- f. Piano Sostitutivo della Sicurezza;
- g. Piano Operativo di Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 co.3-ter del D.Lgs 81/2008 trattandosi di caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente od organizzatore dell'evento, e qualora ricorrano i casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, quest'ultimo dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbe potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, al quale l'Impresa dovrà attenersi.

## **ART. 7) SORVEGLIANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare un controllo sulla fornitura tramite proprio personale, il quale è incaricato di:

- accertare la corrispondenza della fornitura alle norme contrattuali;
- vigilare sull'osservanza dei termini di consegna della fornitura;
- ogni altro compito atto a tutelare efficacemente il pubblico interesse.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'osservanza da parte dell'Impresa delle norme di cui al presente

Disciplinare, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

#### **Art. 8) PERSONALE**

I lavori dovranno essere espletati con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il personale adibito al servizio +è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa affidataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale adibito ai lavori. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente.

#### **Art. 9) REFERENTE**

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del referente dei lavori reperibile da parte dell'Amministrazione per tutto il periodo contrattuale.

#### **Art. 10) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte del RUP e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidatario.

Il compenso previsto per i lavori oggetto dell'appalto è stato considerato al netto dell'IVA da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo posta a base di gara della richiesta di offerta, al lordo del ribasso include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.

Il saldo del compenso sarà corrisposto all'operatore economico come segue:

- a. 100% ad avvenuta ultimazione dei lavori di cui all'art. 1 e loro verifica da parte della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante liquiderà la fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione .

Nessun compenso o indennizzo spetta all'operatore economico nel caso di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11) CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI IN APPALTO E ULTIMAZIONE LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, con la metodologia stabilita nell'art. 5, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il

risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

6. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7. Nel calcolo del tempo di cui al comma 6 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

8. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### **Art. 12) PROROGHE E DIFFERIMENTI**

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

### **Art. 13) Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 13) GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse

pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 14. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante;

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **Art. 14. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario risponderà personalmente nei confronti della Stazione appaltante per ogni contestazione dovesse essere formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Foglio condizioni, all'adeguatezza del servizio svolto per la Stazione appaltante, ai termini

di consegna degli stessi e ad ogni contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impegnare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'affidamento, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'appalto.

Non potrà effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver sottoposto i testi relativi alla Stazione Appaltante, eventualmente illustrato con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs 196/2003.

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti dalla Stazione Appaltante, sono utilizzati da questa esclusivamente ai fini del procedimento di affidamento e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

#### **Art. 16. RISOLUZIONE**

Nei casi previsti dall'art.108 del D.Lgs 50/2016. la Stazione Appaltante potrà risolvere in danno il contratto, mediante messa in mora e potrà inoltre effettuare trattenute sul pagamento dovuto all'operatore economico, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi previsti per la presente prestazione, nonché ad eventuali maggiori costi che potrebbero intervenire da tale inadempienza. Per ogni giorno di ritardo viene stabilita una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 17. RECESSO**

La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, co. 4 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All'Affidatario verrà in tale caso corrisposto quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo che il servizio svolto fosse invece respinto o contestato per difetto nello svolgimento. In tal caso all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese.

#### **Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno essere possibilmente risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP, nel termine di 40 giorni dalla



data in cui ne sia stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Bologna. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

### **Art. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 il Contraente si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Il Contraente si impegna in particolare a:

- utilizzare il conto corrente di cui al successivo punto 3;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti mediante bonifico bancario o postale riportante in codice identificativo gara (CIG).

3. I pagamenti in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: ..... – Agenzia di ..... (...), IBAN ....., sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: indicare GENERALITÀ E CODICE FISCALE delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'impresa.

4. Qualora il Contraente non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5. L'Amministrazione committente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori sui contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 20) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato il prezzo più basso a partire dal **PREZZO A BASE DI GARA: € 31.967,22 (IVA esclusa)** – non verranno prese in considerazione offerte di importo superiore.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una unica offerta, purché valida.

### **ART. 21) CESSIONE DEI CREDITI**

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al responsabile del procedimento, via Grimandi n° 1 – Anzola dell'Emilia. La cessione del credito è efficace ed opponibile se, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente, non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

### **Art. 22) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Nell'espletamento della fornitura il contraente dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi, norme regolamentari vigenti in materia di contratti e servizi pubblici e normative

specifiche per le prestazioni da effettuare oltre a quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, il Nuovo Codice della strada ed il relativo regolamento d'attuazione.

### **ART. 23) REGISTRAZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e, comunque, connesse con la stipulazione e la registrazione sono a carico del Contraente.

Si precisa che in base alla Risoluzione n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2013 ed ai sensi dell'art. 2 ed 8 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 per ciascuna stipula effettuata sul MePA o Intercenter, deve essere corrisposta dal fornitore la corrispondente imposta di bollo (che si calcola nella misura di 16 euro ogni 4 facciate) in quanto il contratto costituito è assimilabile ad un contratto contenente tutti i suoi dati essenziali.

### **ART. 24) RINVIO**

Per quant'altro non specificato dal presente Disciplinare, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.

### **ART. 25 ) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente normativa. Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell'Emilia, via Grimandi n° 1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO); responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Tecnica. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

## STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
769	20/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI PER RIPRISTINO MATERIALI ELETTRICI DI COMANDO INSTALLATI PRESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - (CIG: Z4E2B4E00E)

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2019	293100	2019	705	<b>35.000,00</b> 2.09.04.01.00	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE
	CIG Z4E2B4E00E					
2019	293102	2019	705	<b>4.000,00</b> 2.09.04.01.00	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	MANUTENZIONE FOSSI E CANALI DI SCOLO
	CIG Z4E2B4E00E					

### TOTALE IMPEGNI DI SPESA

**39.000,00**